



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

CONSIDERATO che i Comuni di Pescina e Collarmele (AQ) gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

VISTO il precedente provvedimento n. 33281 del 23/5/2025 con il quale si è preso atto della stipulazione della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i suddetti Comuni;

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 20/5/2025 ove all'art. 3 è stabilita la durata della convenzione di un (1) anno con decorrenza dalla data di presa servizio del segretario titolare;

RITENUTO pertanto scaduto il termine naturale di durata il 05/6/2026;

RITENUTO pertanto di prendere atto dello scioglimento del servizio di segreteria in convenzione tra i Comuni di Pescina e Collarmele per scadenza naturale di durata, come sopra indicato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 270 del 6/9/2001 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria convenzionata dei comuni di Pescina e Collarmele (AQ) sede di comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III) è la dott.ssa Mery Sorrentino, Fascia professionale B*;

CONSIDERATO che la più recente disciplina in materia di convenzionamento delle sedi di segreteria, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 come richiamata anche dalla circolare dell'Albo Nazionale, prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020, **non prevede forme automatiche di prorogatio delle convenzioni di segreteria scadute, pertanto, gli enti qualora ritenessero di voler procedere al rinnovo della stessa dovranno formalmente manifestare la volontà di convenzionamento con nuovi atti;**

VISTO l'art. 3, comma 3, del D.M. del 21/10/2020, relativo ai nuovi criteri di classificazione delle segreterie convenzionate, ha stabilito che “...**alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila**”;

CONSIDERATO che il Comune capofila è il Comune di Pescina;



PREFETTURA DELL'AQUILA
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto Legge n. 162/2019, convertito con legge n. 8 del 2020, concernente la nuova disciplina delle convenzioni di segreteria comunale;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2020 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenda;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento della convenzione, il Comune di Pescina (3.938 abitanti) conserva la classe originaria e, quindi, resta sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti (classe III) mentre il Comune di Collarmele (816 abitanti) torna ad essere sede di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);

CONSIDERATO che i provvedimenti suindicati risultano conformi a quanto stabilito dal CDA dell'ex Agenda Nazionale con deliberazione n. 150 del 15/7/1999;

DISPONE

con effetto immediato:

- 1) di prendere atto dello scioglimento della convenzione stipulata dai Comuni di Pescina e Collarmele (AQ);
- 2) di dare atto che il Comune di Pescina (3.938 abitanti) conserva la classe originaria e, quindi, resta sede di segreteria con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III) mentre il Comune di Collarmele (816 abitanti) torna ad essere sede di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV).
- 3) di dare atto che la dott.ssa dott.ssa Mery Sorrentino, fascia B*, permane nella titolarità del Comune di Pescina (capofila).

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(D'Alessio)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PESCINA
protocollopescina@postecert.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI COLLARMELE
prot.collarmele.aq@pec.it